

IL PUNTO SULL'USURA BANCARIA

Rassegna Giurisprudenziale



*A cura della Redazione
di Ex Parte Creditoris*

IL PUNTO SULL'USURA BANCARIA RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

*L'orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito sull'usura bancaria
(Rassegna aggiornata al 04 maggio 2015)*

INDICE DEI PROVVEDIMENTI
Tribunale di Verona, dott. Andrea Mirenda Sentenza 23-04-2015 n. 1070
Tribunale di Padova, dott. Giorgio Bertola Sentenza 10-03-2015
Tribunale di Bologna, dott.ssa Manuela Velotti Sentenza 17-02-2015
Tribunale di Roma, dott. Vittorio Carlomagno Ordinanza 19-12-2014
Tribunale di Milano, dott.ssa Antonella Cozzi Sentenza 01-07-2014
Tribunale di Milano, dott. Francesco Ferrari Sentenza 29-01-2015 n.1242
Tribunale di Milano, dott. Francesco Ferrari Sentenza 22-01-2015 n.875
Tribunale di Cremona, dott. Giulio Borella Ordinanza 09-01-2015
Tribunale di Milano, dott. F.Ferrari Sentenza 23-12-2014
Tribunale di Milano, dott.ssa Maria Teresa Zugaro Sentenza 03-12-2014 n.14394
Cassazione civile, sezione terza Sentenza 02-12-2014 n.25430
Tribunale di Brescia, dott.ssa Carla D'Ambrosio Ordinanza 24-11-2014
Tribunale di Roma, dott. Marco Cirillo Ordinanza 14-11-2014
Tribunale di Milano, dott.ssa M.T. Zugaro Sentenza 12-11-2014
Tribunale di Cremona, dott. Giulio Borrella Ordinanza 30-10-2014
Tribunale di Treviso, dott. Bruno Casciarri Sentenza 27-10-2014
Tribunale di Milano, dott. Antonio Stefani Sentenza 21-10-2014
Corte di Appello di Milano, Pres. dott. Canzio, Rel. dott.ssa Fieconi Ordinanza 20-10-2014
Tribunale di Taranto, dott. Claudio Casarano Ordinanza 17-10-2014
Tribunale di Venezia, dott.ssa Gabriella Zanon Sentenza 15-10-2014 n.2163
Tribunale di Torino, dott. Bruno Conca Sentenza 08-10-2014 n.6364
Tribunale di Torino, dott. Bruno Conca Sentenza 08-10-2014
Tribunale di Milano, dott. Francesco Ferrari Sentenza 07-10-2014
Tribunale di Firenze, dott.ssa Anna Primavera Sentenza 25-09-2014
Cassazione civile, sezione terza Sentenza 19-09-2014 n.19729
Tribunale di Torino, dott. Enrico Astuni 17-09-2014 Sentenza
Tribunale di Roma, Pres. dott.ssa F. D'Ambrosio – Rel. dott.ssa B. Perna Sentenza 16-09-2014
Tribunale di Sciacca, dott. Filippo Lo Presti Ordinanza 13-08-2014 n.393
Tribunale di Ferrara, dott. Roberto Vignati Sentenza 02-07-2014
Tribunale di Napoli, dott. Caccaviello Sentenza 12-06-2014 n.8824
Tribunale di Torino, GUP dott. Giuseppe Marra Ordinanza 10-06-2014
Tribunale di Napoli, dott. R. Rossi Ordinanza 04-06-2014
Tribunale di Milano, dott. A.S.Stefani Sentenza 03-06-2014 n.7234
Arbitro Bancario Finanziario – Collegio di Milano Decisione 03-06-2014 n.3577
Tribunale di Ferrara, dott. Alessandro Rizzieri Sentenza 21-05-2014 n.592
Tribunale di Torino, dott. Bruno Conca Sentenza 21-05-2014 n.3783
Tribunale di Verona, dott. A. Mirenda Sentenza 28-04-2014
Tribunale di Napoli, dott. Massimiliano Sacchi Sentenza 18-04-2014 n.5949
Tribunale di Napoli, Dott. Nicola Mazzocca Ordinanza 15-04-2014
Tribunale di Treviso, rel. Elena Rossi Ordinanza 11-04-2014
Arbitro Bancario Finanziario - Collegio di coordinamento Decisione 28-03-2014 n.1875
Tribunale di Trani, dott.ssa Francesca Pastore Ordinanza 10-03-2014
Cassazione civile, sezione terza 19-02-2014 Sentenza n.3968
Tribunale di Torino, dott.ssa Maurizia Giusta Sentenza 17-02-2014 n.1244
Tribunale di Torino, dott.ssa Maurizia Giusta Sentenza 17-02-2014 n.1244
Cassazione civile, sezione terza 07-02-2014 Sentenza n.2821
Tribunale di Milano, sesta sezione, dott.ssa Laura Cosentini Ordinanza 28-01-2014
Tribunale di Napoli, quinta sezione civile, dott. Enrico Ardituro Ordinanza 28-01-2014
Tribunale di Brescia, Sezione centrale civile, presid. Est. A. De Lellis Ordinanza 17-01-2014
Tribunale di Nola, dott.ssa Caterina Costabile Ordinanza 09-01-2014
Tribunale di Napoli, sezione quinta bis, dott.ssa Monica Cacace Ordinanza 09-01-2014
Tribunale di Verona Sentenza 09-12-2013
Tribunale di Ferrara, dott.ssa Anna Ghedini Sentenza 05-12-2013 n.1223
Arbitro Bancario Finanziario – Collegio di Napoli Decisione 05-12-2013 n.125/14
Arbitro Bancario Finanziario – Collegio di Napoli Decisione 26-11-2013 n.21/14
Arbitro Bancario Finanziario – Collegio di Napoli, Pres. Carriero Decisione 26-11-2013
Arbitro Bancario Finanziario – Collegio di Napoli Decisione 20-11-2013 n.5877
Arbitro Bancario Finanziario – Collegio di Napoli Decisione 16-10-2013 n.5195
Corte di Cassazione, sezione prima Sentenza 25-09-2013 n.21885
Tribunale di Latina, dott. Raffaele Miele Sentenza 28-08-2013 n.19154
Tribunale di Taranto, Dott. Martino Casavola Sentenza 25-06-2013 n.1359
Corte d'Appello di Potenza, Pres. Ettore Nesti, cons. rel. Rocco Pavese Sentenza 23-06-2013
Cassazione penale, Sezione quinta Sentenza 20-02-2013 n.8353

Tribunale di Arezzo, sez. penale	Sentenza	29-01-2013	n.519
Cassazione civile, sezione prima	Sentenza	09-01-2013	n.350

USURA: RADICALMENTE INFONDATA LA TESI DEL CUMULO DEGLI INTERESSI CONVENZIONALI E DI MORA**SOSTENERLA ANCORA IN GIUDIZIO INTEGRA UN'IPOTESI DI LITE TEMERARIA**

Ai fini della verifica dell'usura oggettiva, è radicalmente infondata la tesi giuridica che vorrebbe la riconduzione del cumulo degli interessi convenzionali e di mora al tasso soglia.

Non è concettualmente configurabile il fenomeno anatocistico con riferimento a mutuo con ammortamento alla francese, difettando il presupposto stesso dell'anatocismo, vale a dire la presenza di un interesse giuridicamente definibile come scaduto, sul quale operare il calcolo dell'interesse composto ex art. 1283 c.c..

La domanda, priva di qualsivoglia fondamento "in diritto", integra un'ipotesi di lite temeraria.

Sentenza | Tribunale di Verona, dott. Andrea Mirenda | 23-04-2015 | n. 1070

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-radicalmente-infondata-la-tesi-del-cumulo-degli-interessi-convenzionali-e-di-mora.html>

USURA: LA TESI DELLA SOMMATORIA DEI TASSI SANZIONATA CON CONDANNA PER LITE TEMERARIA DI EURO 52.230,00**L'ARGOMENTO È FANTASIOSO E SINTOMO DI IGNORANZA INESCUSABILE DELLA NORMATIVA E DELLA GIURISPRUDENZA**

Agire in giudizio deducendo l'usurarietà dei tassi applicati dalla banca sul presupposto della sommatoria tra interessi convenzionali ed interessi moratori è indice di ignoranza normativa e giurisprudenziale o di dolo processuale, che va sanzionato ex art. 96, comma 3, c.p.c.

È falsa la deduzione secondo la quale la Corte di Cassazione con la sentenza 350/134 avrebbe sancito che, ai fini della verifica se il tasso pattuito sia o meno usurario, gli interessi corrispettivi vadano sommati agli interessi moratori. La Suprema Corte, infatti, non ha mai affermato una simile mostruosità e la condotta attorea denota la volontà di creare un contenzioso seriale e/o comunque di indurre in errore il giudice sul fatto che una certa sentenza della Suprema Corte abbia detto una cosa che in realtà non ha mai detto, contegno che va opportunamente sanzionato ex art. 96 c.p.c. con la condanna al quintuplo delle spese di lite.

Il multiplo delle spese di lite liquidate ai sensi del DM 55/2014 è un parametro per la liquidazione della condanna ex art. 96 c.p.c.

Sentenza | Tribunale di Padova, dott. Giorgio Bertola | 10-03-2015 | Autore: Avv. Maria Luigia Ienco

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-la-tesi-della-sommatoria-dei-tassi-sanzionata-con-condanna-per-lite-temeraria-di-euro-52-230-00.html>

USURA LEASING: INCUMULABILITÀ DEGLI INTERESSI MORATORI E CORRISPETTIVI STANTE LA DIVERSA NATURA DI TALI CATEGORIE DI INTERESSI**LE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ART. 644 C.P. E 1815 COMMA 2 C.C. SI RIFERISCONO ESCLUSIVAMENTE ALLE PRESTAZIONI DI NATURA CORRISPETTIVA GRAVANTI SUL MUTUATARIO**

Il tasso di mora ha un'autonoma funzione quale penalità del fatto, imputabile al mutuatario e solo eventuale, del ritardato pagamento, e quindi la sua incidenza va rapportata al protrarsi ed alla gravità dell'inadempimento, del tutto diversa è la funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi.

Gli interessi moratori non sono assolutamente considerati determinanti ai fini della formazione del valore soglia. Essi sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente. Infatti, essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela.

Sentenza | Tribunale di Bologna, dott.ssa Manuela Velotti | 17-02-2015 | Autore: Commercialista Stefano d'Orsi

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-leasing-incumulabilita-degli-interessi-moratori-e-corrispettivi-stante-la-diversa-natura-di-tali-categorie-di-interessi.html>

CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA: INAMMISSIBILE SE FINALIZZATA ALL'ACCERTAMENTO DELL'USURA

LA CONSULENZA NON PUÒ VERTERE SULL'APPLICAZIONE DI PRECISE PATTUZIONI RITENUTE NULLE PER VIOLAZIONE DI LEGGE, IN QUANTO SI TRATTA DI PRETESE CREDITORIE RESTITUTORIE E NON RISARCITORIE

Considerato che l'oggetto della consulenza tecnica preventiva disciplinata ex art. 696 bis c.p.c. deve essere identificato esclusivamente nella quantificazione di un danno risarcibile, il procedimento non è ammissibile laddove, in ipotesi di sussistenza di obbligazioni contrattuali tra le parti e non di illeciti ex art. 2043 c.c., non verta su inadempienze a dette obbligazioni contrattuali, ma sull'applicazione di precise pattuizioni ritenute nulle per violazione di legge, in quanto non si tratta di pretese creditorie risarcitorie, ma di pretese creditorie restitutorie ex art. 2033 c.c., sorte a seguito della caducazione del titolo.

Parimenti inammissibile è la consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. ove si debba procedere alla preventiva delibazione in ordine all'eccezione di nullità di clausole contrattuali.

Ordinanza | Tribunale di Roma, dott. Vittorio Carlomagno | 19-12-2014 | Autore: Avv. Andrea Pivanti

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/consulenza-tecnica-preventiva-inammissibile-se-finalizzata-all-accertamento-dell-usura.html>

USURA: IL METODO DI CALCOLO DEL TEG CON L'INCLUSIONE DELLA CMS NON È CONDIVISIBILE

IL CRITERIO UTILIZZATO DALLA BANCA D'ITALIA SENZA LA CMS È VINCOLANTE FINO AL 31.1.2.2009

La domanda di restituzione di indebito bancario per l'accertamento dell'usura fondata sul calcolo di inclusione della CMS nel calcolo del TEG è destituita di fondamento e va sanzionata con la condanna al pagamento delle spese.

Sentenza | Tribunale di Milano, dott.ssa Antonella Cozzi | 01-07-2014 | Autore: Avv. Maria Luigia Ienco

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-il-metodo-di-calcolo-del-teg-con-l-inclusione-della-cms-non-e-condivisibile.html>

USURA BANCARIA: LA RILEVAZIONE DEL TEGM RELATIVA AGLI INTERESSI CORRISPETTIVI È INUTILIZZABILE PER GLI INTERESSI MORATORI

IL FONDAMENTO DELLA LEGGE 108/96 PREVEDE IL CONFRONTO TRA DATI OMOGENEI

Ai fini dell'applicazione della normativa antiusura, atteso che le rilevazioni dei Tassi Effettivi Globali Medi da parte di Bankitalia sono sempre state condotte con riferimento esclusivamente ai tassi corrispettivi, ad oggi non è possibile una verifica in termini oggettivi del carattere usurario degli interessi moratori.

In mancanza di un termine di raffronto, ossia di un tasso soglia, che sia coerente con il valore che si vuole raffrontare, gli interessi moratori possono rilevare come usurari solo in chiave soggettiva, ossia là dove, richiamando quanto dettato dall'art. 644 c.p., si dimostri che detti interessi siano stati pattuiti in termini tali da creare una sproporzione delle prestazioni, con approfittamento delle condizioni di difficoltà economiche e finanziarie del debitore.

Sentenza | Tribunale di Milano, G.U. dott. Francesco Ferrari | 29-01-2015 | n.1242 | Autore: Avv. Antonio De Simone

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-bancaria-la-rilevazione-del-tegm-relativa-agli-interessi-corrispettivi-e-inutilizzabile-per-gli-interessi-moratori.html>

USURA: INFONDATEZZA DEI CALCOLI DIFFORMI DALLE DIRETTIVE DI BANKITALIA

UNA GENERICA DEDUZIONE DELLA DIFFICOLTÀ ECONOMICA ESCLUDE ANCHE L'USURA SOGGETTIVA

La capitalizzazione degli interessi, per i rapporti di conto corrente sorti sotto la vigenza della delibera CICR del 9 febbraio 2000, è lecita e non produce alcun fenomeno anatocistico vietato ai sensi dell'art. 1283 cc, ove avvenga con pari periodicità per gli interessi creditori e debitori. Tale liceità non è esclusa quando, nel caso concreto, si registri una evidente sproporzione tra gli interessi creditori e quelli debitori, con l'effetto che, nella sostanza, la capitalizzazione trimestrale dei primi sia risultata insignificante o, ancora, per il fatto che il rapporto di conto corrente avesse sempre operato in affidamento o in scoperto, con l'effetto che nessun interesse creditore sia mai stato erogato, in quanto trattasi di circostanze che attengono alle contingenze del rapporto.

Le contestazioni di usurarietà del rapporto fondate su formule di calcolo differenti da quelle adottate dalla Banca d'Italia per la rilevazione dei Tassi Effettivi Globali Medi non sono attendibili e, pertanto, rendono inammissibile in quanto esplorativa una consulenza tecnica d'ufficio di tipo contabile.

Ai fini della dimostrazione dell'addebito di interessi soggettivamente usurari ex art. 644, terzo comma, cp, il cliente deve fornire la prova della conoscenza dello stato di difficoltà economico-finanziaria e del fatto che la banca abbia inteso speculare su tale situazione, imponendo tassi d'interesse differenti da quelli praticati sul mercato.

In ogni caso, la mera allegazione di una situazione di difficoltà economica o finanziaria del cliente della banca, di per sé considerata, non vale a dimostrare lo stato soggettivo di approfittamento, così come lo stesso non può essere desunto sic et simpliciter dalla misura elevata del tasso di interesse pattuito, tenuto conto che questa oscilla in rapporto inversamente proporzionale rispetto alla solidità economica del cliente, essendo collegato al rischio imprenditoriale corso dal mutuante di non riuscire ad ottenere la restituzione di quanto erogato.

Le commissioni di massimo scoperto non possono essere considerate sic et simpliciter nulle, considerato come l'istituto risponda alla funzione causale di assicurare all'istituto di credito un corrispettivo per lo sforzo economico organizzativo assunto con la stipula di un'apertura di credito, rappresentato dalla necessità di accantonare e tenere a disposizione l'intera somma oggetto dell'affidamento, in modo da poter adempiere all'obbligazione contratta con il cliente di mettere a disposizione tale importo, in tutto o in parte, per il solo fatto che e nella misura in cui questi decida di farne utilizzo.

Il mutuo con piano di ammortamento c.d. alla francese non produce – di per sé – alcun fenomeno di illegittimo anatocismo. Tale sistema matematico di formazione delle rate risulta in verità predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull'intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate

dell'importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo l'effetto anatocistico contestato.

Né può parlarsi di anatocismo illegittimo con riferimento all'addebito di interessi moratori su rate scadute, ma non tempestivamente pagate, e quindi comprensive anche della quota di interessi corrispettivi, laddove il contratto prescrive che gli interessi moratori così calcolati non possano a loro volta produrre nuovamente frutti, in piena conformità con quanto previsto dall'art. 3 della delibera C.I.C.R. del 9.2.2000.

Sentenza | Tribunale di Milano, G.U. dott. Francesco Ferrari | 22-01-2015 | n.875 | Autore: Avv. Maria Luigia Ienco

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-infondatezza-dei-calcoli-difformi-dalle-direttive-di-bankitalia.html>

USURA BANCARIA: GLI INTERESSI DI MORA NON SONO SOGGETTI AL RISPETTO DELLE SOGLIE

DIVERSAMENTE IL LEGISLATORE SAREBBE SCHIZOFRENICO, IMPONENDO EX ART.1284 CC TASSI LEGALI DI MORA USURARI

Con l'introduzione della mora legale, anche nei giudizi ordinari di merito - a seguito del D.L. 132/2014, che all'art. 17 co. 1 ha novellato - aggiungendovi due commi - l'art. 1284 ult. co. c.c., - il legislatore ha definitivamente escluso che il tasso di mora entri nel calcolo dell'usura.

In nessun caso gli interessi di mora possono considerarsi un corrispettivo del mutuo, non costituendo un costo economico del finanziamento essendo destinati per lo più a rimanere dormienti e inapplicati, in caso di svolgimento fisiologico del rapporto.

Gli interessi di mora costituiscono una forma di liquidazione preventiva dei danni cagionati all'istituto di credito dall'eventuale inadempimento del mutuatario, svolgendo altresì una funzione deterrente dell'inadempimento stesso, e hanno perciò natura di clausola penale, soggetta non già alla disciplina dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 co. II c.c., bensì a quella dell'art. 1384 c.c..

Tale natura degli interessi di mora esclude che gli stessi possano entrare nel calcolo dell'usura, essendo la tutela del mutuatario rimessa al potere discrezionale del giudice di ridurre l'importo, laddove il loro ammontare appaia sproporzionato rispetto al danno effettivamente subito.

Ordinanza | Tribunale di Cremona, Dott. Giulio Borella | 09-01-2015 | Autore: Avv. Antonio De Simone

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-bancaria-gli-interessi-di-mora-non-sono-soggetti-al-rispetto-delle-soglie.html>

USURA BANCARIA: INATTENDIBILI FORMULE DI CALCOLO DIVERSE DA QUELLA DI BANKITALIA

UNA DIVERSA E GENERICA PROSPETTATIVA RENDE MERAMENTE ESPLORATIVA LA CONSULENZA CONTABILE

Nel contenzioso bancario, deve ritenersi meramente esplorativa – e quindi inammissibile – l'emissione di ordinanza di esibizione documentale ex art.210 cpc, se riferita a contratti e/o estratti conto risalenti ad oltre dieci anni prima dalla asserita richiesta di copia della documentazione rivolta alla banca ex art.119 TUB.

In materia di capitalizzazione degli interessi, la mancata contestazione dell'adeguamento del rapporto bancario alla delibera CICR 9.2.2000 deve far presumere legittima la prassi anatocistica adottata dall'istituto di credito a partire dal 1.7.2000 e nulla può essere preteso in restituzione a tale titolo.

Le contestazioni di usurarietà del rapporto fondate su formule di calcolo differenti da quelle adottate dalla Banca d'Italia per la rilevazione dei Tassi Effettivi Globali Medi non sono attendibili e, pertanto, rendono inammissibile in quanto esplorativa una consulenza tecnica d'ufficio di tipo contabile.

Ai fini della dimostrazione dell'addebito di interessi soggettivamente usurari ex art. 644, terzo comma, cp, il cliente deve fornire la prova della conoscenza dello stato di difficoltà economico-finanziaria e del fatto che la banca abbia inteso speculare su tale situazione, imponendo tassi d'interesse differenti da quelli praticati sul mercato.

In ogni caso, la mera allegazione di una situazione di difficoltà economica o finanziaria del cliente della banca, di per sé considerata, non vale a dimostrare lo stato soggettivo di approfittamento, così come lo stesso non può essere desunto sic et simpliciter dalla misura elevata del tasso di interesse pattuito, tenuto conto che questa oscilla in rapporto inversamente proporzionale rispetto alla solidità economica del cliente, essendo collegato al rischio imprenditoriale corso dal mutuante di non riuscire ad ottenere la restituzione di quanto erogato.

Le commissioni di massimo scoperto non possono essere considerate sic et simpliciter nulle, considerato come l'istituto risponda alla funzione causale di assicurare all'istituto di credito un corrispettivo per lo sforzo economico organizzativo assunto con la stipula di un'apertura di credito, rappresentato dalla necessità di accantonare e tenere a disposizione l'intera somma oggetto dell'affidamento, in modo da poter adempiere all'obbligazione contratta con il cliente di mettere a disposizione tale importo, in tutto o in parte, per il solo fatto che e nella misura in cui questi decida di farne utilizzo.

Sentenza | Tribunale di Milano, dott. F.Ferrari | 23-12-2014 | Autore: Avv. Maria Luigia Ienco
<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-bancaria-inattendibili-formule-di-calcolo-diverse-da-quella-di-bankitalia.html>

USURA E LEASING: SOGLIA DIVERSA PER GLI INTERESSI MORATORI

LA SOGLIA DEL TASSO DI MORA SI CALCOLA CON LA MAGGIORAZIONE DEL 2,1%, SECONDO IL PUNTO 4 DEI DM TRIMESTRALI

Quand'anche si volesse ritenere che anche gli interessi di mora debbano essere rispettosi del limite legale antiusura, tesi per la quale sussiste ancora incertezza giurisprudenziale in assenza di una previsione legislativa specifica al riguardo e che possa determinare per tali interessi una specifica soglia, quest'ultima deve venire calcolata con i criteri dettati dai decreti trimestrali, con la maggiorazione pari a 2,1 punti percentuali, secondo la stessa Banca d'Italia e la sua nota di chiarimento in materia di applicazione delle legge antiusura del 3.7.13.

La sentenza della Cassazione n. 350/13 non ha mai espresso come principio la sommatoria dei tassi di interessi nella misura in cui il tasso corrispettivo e quello di mora hanno funzione e natura e applicazione del tutto diversi.

La previsione della cd clausola di salvaguardia evita l'automatico superamento del tasso soglia.

È improponibile la domanda dell'utilizzatore volta ad ottenere l'applicazione dell'art.1526 cc (restituzione delle rate riscosse – salvo equo compenso ed eventuale risarcimento del danno – in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore), quando il bene concesso in leasing, e restituito a seguito della risoluzione, non sia stato ancora rivenduto dal concedente.

Senza conoscere, infatti, quale possa essere il ricavato dalla vendita del bene o dal suo riutilizzo, secondo il valore commerciale che il bene abbia allo stato, manca un presupposto essenziale per applicare la disciplina pattizia regolante gli effetti dell'anticipata risoluzione del contratto convenuta fra le parti, con la prevista compensazione della posizione debitoria dell'utilizzatrice con le somme ricevute in utile dalla concedente e la possibilità di riattribuzione dell'eccedenza eventuale al debitore stesso, che sola possa fare apprezzare se sussista un indebito vantaggio in favore della società finanziaria che giustifichi la sostituzione della disciplina legale a quella contrattuale, e quindi il ricorso alla norma di cui all'art. 1526 cc.

Sentenza | Tribunale di Milano, dott.ssa Maria Teresa Zugaro | 03-12-2014 | n.14394
<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-e-leasing-soglia-diversa-per-gli-interessi-moratori.html>

USURA BANCARIA: LA LEGGE 108/96 NON INCIDE SUL GIUDICATO IL MUTAMENTO DEL QUADRO GIURIDICO NON È FATTO MODIFICATIVO IDONEO A NEUTRALIZZARE LA PRETESA ESECUTIVA

In relazione ad un titolo esecutivo formatosi ante-legge n. 108 del 1996, non può considerarsi fatto modificativo la successiva promulgazione della normativa antiusura, ragione per la quale gli interessi pretesi con quel titolo non sono suscettibili di alcuna valutazione in termini di usurarietà alla luce dei criteri della legge sopravvenuta.

Il mutamento del quadro giuridico di riferimento intervenuto successivamente al formarsi del giudicato è inidoneo ad incidere sull'efficacia della sentenza che abbia deciso in maniera definitiva la questione oggetto dell'intervento normativo, potendo assumere rilievo, a tal fine, solamente la modifica delle circostanze di fatto oggetto della controversia.

Sentenza | Cassazione civile, sezione terza | 02-12-2014 | n.25430 | Autore: Dott. Walter Giacomo Caturano

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-bancaria-la-legge-108-96-non-incide-sul-giudicato.html>

USURA LEASING: GLI INTERESSI MORATORI NON DEVONO ESSERE RAFFRONTATI AL TASSO SOGLIA

LA SOLA LOCUZIONE "A QUALUNQUE TITOLO" (ART. L, COMMA I DL 394/2000 INTERPRETAZIONE AUTENTICA ART. 644 CP) NON È SUFFICIENTE PER L'APPLICAZIONE ESTENSIVA DELLA NORMA

Le caratteristiche degli interessi di mora (che non sono dovuti al momento della erogazione del credito, ma solo in seguito all'eventuale inadempimento del cliente utilizzatore) giustificano, invece, la maggiore onerosità degli stessi (volti a compensare il soggetto finanziatore per il predetto inadempimento) e l'esclusione degli stessi dal conteggio del TEG.

La sola locuzione "a qualunque titolo" (contenuta nell'art. l, comma I del DL 394/2000 di interpretazione autentica dell'art. 644 c.p.) non pare sufficiente a giustificare l'applicazione estensiva della norma agli interessi moratori.

Appare irragionevole paragonare il tasso degli interessi moratori con il tasso soglia determinato in relazione agli interessi corrispettivi, atteso che i primi, in quanto volti a risarcire il danno, sono generalmente superiori a quelli volti a remunerare la fruizione del capitale.

Ordinanza | Tribunale di Brescia, dott.ssa Carla D'Ambrosio | 24-11-2014 | Autore: Avv. Maria Luigia Ienco

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-leasing-gli-interessi-moratori-non-devono-essere-raffrontati-al-tasso-soglia.html>

USURA: INAMMISSIBILE LA CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA SE LA BANCA CONTESTA NEL MERITO LA PRETESA USURARIETÀ DIVERSAMENTE, IL PROCEDIMENTO EX ART.696-BIS CPC COMPORTEREBBE UNA MERA DUPLICAZIONE DI PERIZIA

In materia di usura bancaria, vero è che il finanziamento è usurario ove siano stati anche solo pattuiti interessi di mora superiori al tasso soglia e a prescindere da una loro effettiva applicazione, tuttavia la determinazione del tasso di mora per i finanziamenti a tasso variabile, ove inadempimento non si sia verificato, resta del tutto ipotetica, non potendosi verificare l'indice che debba fungere da base di calcolo.

In tal caso, l'usura oggettiva è comunque esclusa alla radice quando al contratto acceda una "clausola di salvaguardia", che preveda la riconduzione dell'interesse eventualmente usurario al tasso soglia stesso.

La speciale tutela preventiva ex art.696-bis cpc (consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite) postula che le parti in lite dissentano sulla determinazione di un obbligo contrattuale, che entrambi riconoscano impegnativo, ed è pertanto inammissibile quando la banca neghi alla radice l'usura del finanziamento, così come ogni eventuale obbligo restitutorio e/o risarcitorio. Diversamente opinando, si giungerebbe ad una sicura instaurazione del giudizio di merito, duplicando gli accertamenti peritali e pertanto vanificando l'esigenza di economia processuale, sottesa all'istituto ex art.696-bis cpc.

Ordinanza | Tribunale di Roma, dott. Marco Cirillo | 14-11-2014 | Autore: Dott. Walter Giacomo Caturano

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-inammissibile-la-consulenza-tecnica-preventiva-se-la-banca-contesta-nel-merito-la-pretesa-usurarieta.html>

USURA BANCARIA: DIVIETO DI SOMMATORIA DEL TASSO DI MORA AL TASSO DI LEASING

PER LA VERIFICA DI USURARIETÀ, GLI INTERESSI DI MORA VANNO AUTONOMAMENTE RAFFRONTATI ALLA SOGLIA

La sommatoria del tasso di leasing e del tasso di mora, ai fini di verificare il superamento del tasso soglia, non è mai stata ritenuta legittima dalla Suprema Corte, nella misura in cui il tasso corrispettivo e quello di mora hanno funzione e natura del tutto diversi.

Sentenza | Tribunale di Milano, dott.ssa M.T. Zugaro | 12-11-2014 | Autore: Avv. Antonio De Simone

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-bancaria-divieto-di-sommatoria-del-tasso-di-mora-al-tasso-di-leasing.html>

USURA: ECCO LE REGOLE CHE DISCIPLINANO L'INTERESSE DI MORA

LA VERIFICA VA EFFETTUATA SULLA SINGOLA RATA E NON SULL'INTERO FINANZIAMENTO

Ai fini del verificarsi dell'usura il tasso di mora dovrà essere raffrontato al tasso soglia maggiorato dei 2,1 punti percentuali rilevati dai Decreti Ministeriali.

La verifica dell'usura degli interessi di mora va effettuata sulla singola rata e non sull'intero finanziamento.

In ipotesi di usura degli interessi di mora è sempre salvo quanto corrisposto a titolo di interesse corrispettivo.

Ordinanza | Tribunale di Cremona, dott. Giulio Borrella | 30-10-2014 | Autore: Avv. Maria Luigia Ienco

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-ecco-le-regole-che-disciplinano-l-interesse-di-mora.html>

USURA BANCARIA: È LO STESSO LEGISLATORE AD ESCLUDERE LA RILEVANZA DELLA CMS ANTE 2010

LA NUOVA MODALITÀ DI RILEVAZIONE, INCLUSIVA DELLA CMS, RATIFICA TRANSITORIAMENTE LE ISTRUZIONI DI BANKITALIA PREVIGENTI

La commissione di massimo scoperto costituisce una componente a titolo di corrispettivo dovuto alla Banca per la messa a disposizione di un determinato importo, avente una valida ratio e compatibile con l'esercizio dell'autonomia contrattuale delle parti, a condizione che essa sia determinata.

Il sistema di ammortamento alla francese non comporta alcun anatocismo, atteso che in ciascuna rata la quota di interessi viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente, secondo il principio dell'interesse composto, e il debito residuo sul quale viene calcolato l'interesse è quello costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato con le rate precedenti.

Per una corretta ricostruzione del saldo si deve tener conto delle istruzioni della Banca d'Italia.

Le modalità per la determinazione del TEG, basate sulle Istruzioni della Banca d'Italia rimandano per il periodo transitorio, fino al 31-12-2009, alle Istruzioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29-3-2006 e 102 del 4-5-2006.

La soglia usuraria, in via transitoria, soggiace alla metodica di rilevazione fissata in precedenza dai decreti ministeriali che recepiscono le rilevazioni trimestrali della Banca d'Italia, fino al periodo in cui la rilevazione del tasso effettivo globale medio non abbia seguito le nuove disposizioni onnicomprensive di cui all'incipit del comma 2 (dell'art.2, L.2/2009).

La disciplina transitoria, verso il nuovo assetto "all-inclusive" è contenuta nell'art. 2-bis, comma 2, della L. n. 2 del 2009, che stabilisce che "il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo 2 della L. 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 c.p., oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolata dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni".

Sentenza | Tribunale di Treviso, dott. Bruno Casciarri | 27-10-2014 | Autore: Avv. Antonio De Simone

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-bancaria-e-lo-stesso-legislatore-ad-escludere-la-rilevanza-della-cms-ante-2010.html>

ISTRUZIONI BANCA D'ITALIA: NORME TECNICHE AUTORIZZATE DAL LEGISLATORE SECONDARIO

LE ISTRUZIONI DELLA BANCA D'ITALIA DANNO UNIFORME APPLICAZIONE ALL'ART. 644, COMMA QUARTO, C.P.

In materia di usura, le Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del TEG hanno natura di norme tecniche autorizzate.

Da un lato, infatti, l'attribuzione della rilevazione dei tassi effettivi globali alla Banca d'Italia è stata via via disposta dai vari d.m. annuali che si sono succeduti a partire dal d.m. 23/9/1996 per la classificazione in categorie omogenee delle operazioni finanziarie. Dall'altro i d.m. trimestrali coi quali sono resi pubblici i dati rilevati all'art. 3, hanno sempre disposto, a partire dal primo d.m. 22/3/1997, che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, si attengano ai criteri di calcolo indicati nelle Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia.

La questione del computo nel TEG delle commissioni, remunerazioni e spese collegate all'erogazione del credito richiede necessariamente l'esercizio di discrezionalità tecnica per la definizione della relativa formula matematica e a tal fine la scelta operata dalla Banca d'Italia appare del tutto congrua e ragionevole, nell'ambito della ricordata discrezionalità". Non si ravvisano pertanto gli estremi per disattendere o disapplicare dette Istruzioni.

Sentenza | Tribunale di Milano, dott. Antonio Stefani | 21-10-2014 | Autore: Avv. Maria Teresa De Luca

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/istruzioni-banca-d-italia-norme-tecniche-autorizzate-dal-legislatore-secondario.html>

USURA BANCARIA: LA CMS VA ESCLUSA DAL COMPUTO DEL TEG PER I RAPPORTI ANTE 2010

L'ART. 2 BIS L 27/2009 NON HA VALORE INTERPRETATIVO DELLA NORMATIVA PASSATA

Per i rapporti sorti prima del 2010, le Commissioni di Massimo Scoperto vanno escluse dal computo del tasso da raffrontare alla soglia.

Invero, alla stregua delle istruzioni date dalla Banca d'Italia, per il periodo di indagine, le stesse non andavano computate nel calcolo del TEG, atteso che l'art.2 bis della Legge 27/2009 - che include le CMS ai fini del calcolo del tasso soglia - si applica solo dal 2010 in avanti, e precisamente per i rapporti sorti successivamente al 01.01.2010.

Ordinanza | Corte di Appello di Milano, Pres. dott. Canzio, Rel. dott.ssa Fieconi | 20-10-2014 | Autore: Avv. Maria Luigia Ienco

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-bancaria-la-cms-va-esclusa-dal-computo-del-teg-per-i-rapporti-ante-2010.html>

USURA: LA NULLITÀ PARZIALE DEI MORATORI EX ART. 1419 C.C. NON SI ESTENDE AI CORRISPETTIVI

IL PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DEGLI ATTI GIURIDICI UNITAMENTE ALL'ART. 1224 CC LASCIA INTATTA L'OPERATIVITÀ DEI CORRISPETTIVI

Interessi corrispettivi e moratori sono istituti aventi diversa causa e non necessariamente dall'invalidità dell'uno deriva anche quella dell'altro: gli interessi moratori assolvono ad una funzione risarcitoria forfezzata e preventiva del danno da ritardo nel pagamento di una somma esigibile; quelli corrispettivi implicano la regolare esecuzione del rapporto e rappresentano il corrispettivo del prestito. Non vi è tra i due istituti un rapporto di presupposizione necessaria.

Siccome la nullità parziale ex art.1419 cc non importa – di regola – la nullità dell'intero contratto, l'invalidità che involga la clausola degli interessi moratori usurari non si estende alla clausola degli interessi corrispettivi, che sono comunque dovuti.

In virtù del principio di tassatività delle nullità ex art. 14 delle Preleggi, mancando un'apposita norma che disponga l'estensione della sanzione della nullità del tasso di mora usurario anche a quello corrispettivo (non usurario per definizione), quest'ultimo si conserva, stante vieppiù il disposto dell'art. 1224, primo comma cc, laddove prevede in particolare che in mancanza di tasso di mora si applica quello corrispettivo o legale.

Ordinanza | Tribunale di Taranto, dott. Claudio Casarano | 17-10-2014 | Autore: Dott. Walter Giacomo Caturano

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-la-nullita-parziale-dei-moratori-ex-art-1419-c-c-non-si-estende-ai-corrispettivi.html>

USURA: L'USURARIETÀ DEGLI INTERESSI MORATORI NON TRAVOLGE LA VALIDITÀ DEI CORRISPETTIVI

LA "SENTENZA 350" NON HA INDICATO GLI EFFETTI DELL'USURARIETÀ DEL TASSO DI MORA

Gli interessi moratori sono previsti e disciplinati da una diversa ed autonoma clausola rispetto a quella degli interessi corrispettivi.

La declaratoria di nullità ex art. 1815, 2° comma, per pattuizione usuraria potrebbe allora investire solo tale specifica ed autonoma clausola.

Sentenza | Tribunale di Venezia, dott.ssa Gabriella Zanon | 15-10-2014 | n.2163

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-l-usurarieta-degli-interessi-moratori-non-travolge-la-validita-dei-corrispettivi.html>

USURA: L'INTERESSE CAPITALIZZATO (ANNOTATO E QUINDI PAGATO) NON VA COMPUTATO NEL TASSO-SOGLIA

LA LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI FATTA DALLA BANCA TRIMESTRALMENTE FA SÌ CHE GLI STESSI CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL CAPITALE PER IL TRIMESTRE SUCCESSIVO

La clausola relativa alla pattuizione della capitalizzazione trimestrale degli interessi richiede solo una specifica pattuizione (Delibera CICR 09.20.2000), non rientrando nel novero delle fattispecie di cui al 2 co. dell'art. 1341 c.c..

Anatocismo e capitalizzazione non costituiscono concetti equivalenti: mentre il primo (anatocismo) designa la speciale attitudine degli interessi a produrre a loro volta interessi, la seconda (clausola di capitalizzazione trimestrale) indica il fenomeno in forza del quale una certa misura di interessi viene tramutata in sorte capitale, con conseguente trasformazione di un'obbligazione da accessoria in principale.

La liquidazione degli interessi viene fatta dalla banca trimestralmente e quindi gli interessi maturati concorrono alla determinazione del capitale di riferimento per il trimestre successivo.

L'interesse capitalizzato non può essere computato ex se nel tasso d'interesse usurario – sia pure nella dizione omnicomprensiva dettata dall'art.644 cp – in quanto l'anatocismo viene conseguito mediante capitalizzazione degli interessi a debito non pagati.

La capitalizzazione trimestrale degli interessi legittimamente pattuita non può essere conteggiata ai fini del TEG essendo ormai capitale e non interesse o voce di costo periodico.

L'assorbimento dell'interesse passivo nel capitale esclude la computabilità dello stesso fra le voci di costo periodico del finanziamento, appunto perché, una volta capitalizzato, l'interesse non è più tale.

L'azione di ripetizione dell'indebitato non è ammissibile ove il conto corrente sia in corso.

Sentenza | Tribunale di Torino, dott. Bruno Conca | 08-10-2014 | n.6364 | Autore: Avv. Maria Luigia Ienco

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-l-interesse-capitalizzato-annotato-e-quindi-pagato-non-va-computato-nel-tasso-soglia.html>

USURA: AI FINI DEL COMPUTO DEL TEG, NON VANNO CONSIDERATI LA CMS E LA CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE

IN RELAZIONE A CONTRATTI CONCLUSI ED ESEGUITI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGGE N. 78/2009, LA COMMISSIONE È PERFETTAMENTE VALIDA ED EFFICACE, NON POTENDOSENE RITENERE NULLO L'OGGETTO O LA CAUSA

È valida l'applicazione degli interessi ultralegali, in presenza di un contratto di conto corrente stipulato anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 154/1992 ed in ragione del quale la Banca si sia avvalsa della facoltà di modificare in peius per il correntista le condizioni economiche, ai sensi degli artt. 117 e 118 TUB.

Ai fini del computo del TEG, non vanno considerati la commissione di massimo scoperto e la capitalizzazione trimestrale.

La commissione di massimo scoperto, in relazione a contratti conclusi ed eseguiti prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 78/2009 (cd. Tremonti ter, convertito nella legge n. 102/2009), è perfettamente valida ed efficace, non potendosi ritenere nullo l'oggetto o la causa.

La disparità nella previsione degli effetti degli accrediti ed addebiti per il correntista (disciplina dei cd. giorni valuta), per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 78/2009 (cd. Tremonti ter, convertito nella legge n. 102/2009), deve ritenersi legittima, anche ove discendente da prassi bancaria ed a maggior ragione in caso di espressa pattuizione in merito.

Tribunale di Torino, dott. Bruno Conca | Sentenza | 08-10-2014 | Autore: Avv. Gian Luca Matarazzi

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-ai-fini-del-computo-del-teg-non-vanno-considerati-la-cms-e-la-capitalizzazione-trimestrale.html>

USURA SOGGETTIVA: I TASSI DI INTERESSE SONO INVERSAMENTE PROPORZIONALI ALLA SOLIDITÀ ECONOMICA DEL CLIENTE

LA CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI A CREDITO E A DEBITO È INDIPENDENTE DAL RISULTATO “QUANTITATIVO”

I tassi di interesse applicati dagli intermediari finanziari oscillano in rapporto inversamente proporzionale rispetto alla solidità economica del cliente, essendo collegati al rischio imprenditoriale di non riuscire ad ottenere la restituzione di quanto erogato.

Le annotazioni in conto effettuate in conformità agli accordi negoziali non possono essere qualificate illegittime.

La pari periodicità della capitalizzazione degli interessi a credito e a debito validamente pattuita prescinde dal risultato “quantitativo”.

La situazione di difficoltà economica finanziaria del cliente non è idonea a dimostrare lo stato soggettivo di approfittamento (usura soggettiva).

Sentenza | Tribunale di Milano, dott. Francesco Ferrari | 07-10-2014 | Autore: Avv. Maria Luigia Ienco

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-soggettiva-i-tassi-di-interesse-sono-inversamente-proporzionali-alla-solidita-economica-del-cliente.html>

USURA BANCARIA: GLI INTERESSI LECITAMENTE PATTUITI NON POSSONO MAI DIVENTARE USURARI

EVENTUALI SFORAMENTI SOPRAVVENUTI POSSONO ESSERE RICONDOTTI ENTRO LA SOGLIA, SECONDO LA BUONA FEDE EX ART.1375 CC

Gli interessi che al momento della stipula del contratto non sono usurari, non possono in alcuno modo diventare tali in un momento successivo; gli stessi interessi, in applicazione del principio di buona fede che regola il contratto durante la sua esecuzione ai sensi dell'art. 1375 c.c., possono essere ricondotti ai tassi soglia tempo per tempo vigenti se li superano.

Per la valutazione di usurarietà oggettiva, deve farsi riferimento al solo momento della sottoscrizione del contratto, valutando se il tasso corrispettivo o quello di mora siano superiori o meno al tasso soglia rilevato dai decreti trimestrali del MEF vigenti in quella data.

La clausola con cui si determina convenzionalmente la misura degli interessi moratori, con funzione pre-liquidativa del risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento di obbligazioni pecuniarie, può essere assimilata alla clausola penale, come peraltro espressamente richiamato dalla Direttiva 2008/48/CE art. 19 par. 2, ai sensi della quale "al fine di calcolare il tasso annuo effettivo globale, si determina il costo totale del credito al consumatore, ad eccezione di eventuali penali che il consumatore sia tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti nel contratto di credito " e dalla direttiva della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 in tema di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari che dispone che dal calcolo del TAEG che ha stabilito che siano comunque escluse "le eventuali penali che il consumatore è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti dal contratto di credito compresi gli interessi di mora.

Sentenza | Tribunale di Firenze dott.ssa Anna Primavera | 25-09-2014 | Autore: Avv. Antonio De Simone

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-bancaria-gli-interessi-licitamente-pattuiti-non-possano-mai-diventare-usurari.html>

USURA: LA NORMATIVA NON HA EFFICACIA RETROATTIVA

LA LEGGE 108/96 NON SI PUÒ APPLICARE AI RAPPORTI COMPLETAMENTE ESAURITI PRIMA DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE

I criteri introdotti dalla normativa antiusura di cui alla legge 7 marzo 1996 n.108 non possono essere applicati a rapporti completamente esauriti prima della sua entrata in vigore, senza che rilevi, in senso contrario, la pendenza di una controversia sulle obbligazioni derivanti dal contratto e rimaste inadempite, le quali non implicano che il rapporto contrattuale sia ancora in atto, ma solo che la sua conclusione ha lasciato in capo alle parti, o ad una di esse, delle ragioni di credito.

Sentenza | Cassazione civile, Sezione terza | 19-09-2014 | n.19729 | Autore: Avv. Maria Luigia Ienco

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-la-normativa-non-ha-efficacia-retroattiva.html>

USURA: ANCORA UN “NO” ALLA TESI DELLA SOMMATORIA DEGLI INTERESSI MORATORI CON I CORRISPETTIVI

CONDANNATO PER LITE TEMERARIA IL CLIENTE CHE HA SOSTENUTO LA TESI, CONTRARIA AL DATO NORMATIVO, DEL CUMULO DEI DUE TASSI

L'opposizione a decreto ingiuntivo proposta al mero fine di ritardare l'emersione dello stato di insolvenza, su presupposti che "ignorano arbitrariamente il dato normativo", comporta condanna per lite temeraria.

Sentenza | Tribunale di Torino, dott. Enrico Astuni | 17-09-2014 | Autore: Avv. Maria Luigia Ienco

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-ancora-un-no-alla-tesi-della-sommatoria-degli-interessi-moratori-con-i-corrispettivi.html>

USURA BANCARIA: SOLO GLI ONERI CORRISPETTIVI VANNO RAFFRONTATI AL TASSO SOGLIA

IRRILEVANZA DEGLI INTERESSI DI MORA AI FINI DEL CALCOLO DEL TAEG

Gli interessi moratori rientrano tra quelle prestazioni "accidentali" (e perciò meramente eventuali) sinallagmaticamente riconducibili al futuro inadempimento e destinate ad assolvere, in chiave punitiva, alla funzione di pressione finalizzata alla realizzazione del corretto adempimento del contratto.

La diversità ontologica e funzionale delle due categorie di interessi corrispettivi ed interessi moratori non ne consente il mero cumulo ai fini della valutazione di usurarietà del finanziamento.

La possibilità/necessità di un tale cumulo non può trarsi da un'erronea interpretazione del dictum della sentenza n.350/2013 della Corte di Cassazione e, vieppiù, anche ove quest'ultima avesse realmente stabilito un simile principio, sarebbe comunque da disattendere, per quanto autorevole, in virtù della diversità ontologica e funzionale delle due categorie di interessi.

L'art. 1815 comma 2 c.c. fa riferimento alle prestazioni di natura "corrispettiva" gravanti sul mutuatario a prestazioni collegate allo svolgimento fisiologico del rapporto per cui lo stesso non può mai applicarsi agli interessi moratori che sono relativi alla fase patologica conseguente all'inadempimento, solo eventuale, del mutuatario.

L'esistenza di una clausola di salvaguardia esclude in radice la usurarietà del tasso pattuito.

Ne discende che, in caso di superamento del tasso soglia per effetto dell'applicazione degli interessi di mora, la soluzione andrà ricercata nella riconduzione di questi ultimi nei limiti del tasso soglia ai sensi degli artt. 1419, comma 2 cc e 1339 cc, trattandosi al più di usurarietà sopravvenuta.

Tribunale di Roma, Pres. dott.ssa F. D'Ambrosio – Rel. dott.ssa B. Perna | Sentenza | 16-09-2014 | Autore: Avv. Maria Luigia Ienco

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-bancaria-solo-gli-oneri-corrispettivi-vanno-raffrontati-al-tasso-soglia.html>

USURA: NO AL CUMULO ARITMETICO TRA INTERESSI CORRISPETTIVI E MORATORI

LO SFORAMENTO DEGLI INTERESSI MORATORI PUÒ GENERARE SOLO USURA SOPRAVVENUTA

L'indagine sull'usurarietà del finanziamento non può muovere dalla premessa - non condivisibile - di confondere l'interesse corrispettivo e quello moratorio come se si trattasse di un interesse unitario.

Solo muovendo dalla pattuizione originaria dei singoli e distinti tassi di interesse - corrispettivo e moratorio - potrà verificarsi l'eventuale usurarietà sopravvenuta generata dalla loro applicazione congiunta rispetto alla durata del rapporto (e solo allora sarà possibile analizzare gli effetti giuridici di tale eventuale usurarietà).

Ordinanza | Tribunale di Sciacca, dott. Filippo Lo Presti | 13-08-2014 | n.393 | Autore: Avv. Loredana Casano

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-no-al-cumulo-aritmetico-tra-interessi-corrispettivi-e-moratori.html>

USURA BANCARIA: IRRILEVANZA DELLA CMS PER I CONTRATTI CONCLUSI ANTE 2009

NON POSSONO ESSERE DISATTESE LE ISTRUZIONI DELLA BANCA D'ITALIA, AVENTI NATURA DI "NORME SECONDARIE ABILITATE"

La clausola sulla pattuizione degli interessi anatocistici determinati nell'ammontare, con periodicità trimestrale eguale per ciascuna parte del rapporto, è valida se il rapporto bancario è sorto sotto la vigenza dell'art. 120 TUB modificato dal D.Lgs. n. 342/1999.

Sentenza | Tribunale di Ferrara, dott. Roberto Vignati | 02-07-2014

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-bancaria-irrilevanza-della-cms-per-i-contratti-conclusi-ante-2009.html>

USURA BANCARIA: NON RILEVA LA CMS APPLICATA E NON CONTRATTUALMENTE PATTUITA

IN MANCANZA DELLA PROVA DELLA PATTUIZIONE, LA VOCE VA ESPUNTA ANCHE DAL CALCOLO DEL TEG

Non si verifica fattispecie usuraria quando, in un contratto di conto corrente, il tasso soglia risulti sfiorato per effetto dell'applicazione della commissione di massimo scoperto, di cui non vi sia prova della pattuizione.

Se da un lato, infatti, questa non è dovuta dal correntista, dall'altro il suo costo percentuale non può incidere sul computo del TEG.

Sentenza | Tribunale di Napoli, dott. Caccaviello | 12-06-2014 | n.8824 | Autore: Dott. Walter Giacomo Caturano

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-bancaria-non-rileva-la-cms-applicata-e-non-contrattualmente-pattuita.html>

USURA: ANCHE IN SEDE PENALE UN “NO” ALLA SOMMATORIA DI CORRISPETTIVI E MORATORI

PER LA GIURISPRUDENZA RILEVA SOLO IL TASSO MORATORIO IN SÉ CONSIDERATO, MA L'INCERTEZZA RESTA

Anche nel giudizio penale, ai fini della verifica dell'usura oggettiva è inammissibile la sommatoria degli interessi di mora a quelli corrispettivi.

Ordinanza | Tribunale di Torino, GUP dott. Giuseppe Marra | 10-06-2014 | Autore: Dott. Walter Giacomo Caturano

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-anche-in-sede-penale-un-no-alla-sommatoria-di-corrispettivi-e-moratori.html>

USURA BANCARIA: LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA ESCLUDE L'USURARIETÀ DEL MUTUO

GLI INTERESSI DI MORA SONO DA RITENERSI CONTENUTI NEI LIMITI DELLA SOGLIA

In materia di usura bancaria, la natura usuraria del tasso d'interessi, ed in particolare degli interessi moratori, è esclusa ogniqualvolta sia pattuita la c.d. “clausola di salvaguardia”.

Ordinanza | Tribunale di Napoli, dott. R. Rossi | 04-06-2014

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-bancaria-la-clausola-di-salvaguardia-esclude-l-usurarieta-del-mutuo.html>

USURA BANCARIA: LE ISTRUZIONI DELLA BANCA D'ITALIA HANNO NATURA DI NORME TECNICHE AUTORIZZATE

NON PUÒ TENERSI CONTO DI CALCOLI DEL TEG EFFETTUATI SULLA BASE DI FORMULE DIFFERENTI

Le Istruzioni della Banca d'Italia in materia di rilevazione del Tasso Effettivo Globale, oltre a rispondere alla elementare esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare, hanno anche natura di norme tecniche autorizzate.

Nel caso della formula matematica del calcolo del TEG, la scelta operata dall'Organo di vigilanza, che richiede necessariamente l'esercizio di discrezionalità tecnica, appare del tutto congrua e ragionevole, di tal che non si ravvisano gli estremi per disattendere o disapplicare le dette Istruzioni.

Conseguentemente, non può tenersi conto di calcoli effettuati sulla base di formule differenti.

L'attore che reclaims, agendo in ripetizione, la natura indebita delle somme addebitate dalla banca ha l'onere di produrre i contratti in cui le stesse sono presenti, di modo da poterne esaminare il testo ed il contesto. Ove non assolva al detto onere probatorio, ex art.2697 cc, alla banca basterà dedurre che il conto corrente sia stato aperto sotto la vigenza (e nel rispetto) della delibera CICR 9.2.2000 per dimostrare la legittimità dell'anatocismo applicato.

Sentenza | Tribunale di Milano, dott. A.S.Stefani | 03-06-2014 | n.7234 | Autore: Avv. Maria Luigia Ienco

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-bancaria-le-istruzioni-della-banca-d-italia-hanno-natura-di-norme-tecniche-autorizzate.html>

USURA: GLI INTERESSI MORATORI NON SI SOMMANO A QUELLI CORRISPETTIVI NELLA VALUTAZIONE DI USURARIETÀ OGGETTIVA

OSTANO AD UNA DIVERSA INTERPRETAZIONE LE PROFONDE DIVERSITÀ DI NATURA E FUNZIONE DEI DUE INTERESSI

Gli interessi corrispettivi hanno diversa natura e funzione rispetto a quelli moratori: i primi sono protesi a remunerare l'intermediario per la messa a disposizione del denaro in favore dell'accipiens, i secondi mirano invece a forfettizzare il danno conseguente all'inadempienza del debitore.

La loro sommatoria ai fini della verifica del superamento del c.d. tasso soglia anti-usura conduce ad un risultato del tutto inaccettabile sul piano logico, giuridico e financo fattuale. È evidente infatti che, al verificarsi del presupposto applicativo dell'interesse al tasso di mora (inadempimento del debitore), quest'ultimo va a sostituirsi e non già a sommarsi al tasso corrispettivo.

Decisione | Arbitro Bancario Finanziario – Collegio di Milano | 03-06-2014 | n.3577 | Autore: Avv. Antonio De Simone

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-gli-interessi-moratori-non-si-sommano-a-quelli-corrispettivi-nella-valutazione-di-usurarieta-oggettiva.html>

USURA: LA BANCA NON PUÒ OPERARE DIFFORMEMENTE DALLE ISTRUZIONI DELL'ORGANO DI VIGILANZA

IL CLIENTE NON PUÒ DOLERSI DELL'APPLICAZIONE DELLE CMS PATTUITE PER ISCRITTO

In materia di usura bancaria, laddove, le istruzioni della Banca d'Italia applicabili ratione temporis, non prevedessero il computo della CMS nel TEGM, calcolare il TEG secondo un criterio diverso – con inclusione delle CMS – renderebbe quest'ultimo valore non correttamente confrontabile al tasso soglia. Non può pretendersi che la Banca operi in modi difforni dalle istruzioni dell'Organo di Vigilanza.

Il cliente non può dolersi dell'applicazione delle CMS pattuite per iscritto sotto la vigenza della legge 22 dicembre 2011 n.214.

Sentenza | Tribunale di Ferrara, dott. Alessandro Rizzieri | 21-05-2014 | n.592

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-la-banca-non-puo-operare-difformemente-dalle-istruzioni-dell-organo-di-vigilanza.html>

USURA BANCARIA: NON RILEVA L'IMPATTO DELLA CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE

L'INTERESSE, DIVENUTO CAPITALE, È FUORI DAL COMPUTO DEL TEG. NON POSSONO RAFFRONTARSI DATI DISOMOGENEI

In materia di usura bancaria, quando la capitalizzazione trimestrale sia legittimamente pattuita, come da Delibera CICR del 09.02.2000, l'impatto di quest'ultima non può essere computato nel TEG, proprio perché l'interesse è capitalizzato, id est imputato a capitale, di tal che una diversa prospettazione è inficiata nel metodo, prima che nel merito.

Non può sostenersi il superamento del tasso soglia antiusura per effetto dell'inclusione della Commissione di Massimo Scoperto nel TEG, di contro alle direttive della Banca d'Italia antecedenti al 2009 (applicabili ratione temporis), atteso che l'istituto di credito non può discostarsi dalle istruzioni del suo organo di vigilanza.

La ritenuta illegittimità delle dette direttive – che peraltro si riscontra in alcune pronunce della Corte di Cassazione – porrebbe la Banca in una condizione obiettivamente inesigibile: ieri costretta a disattendere quanto stabilito - a torto o a ragione ma, certo, in modo non manifestamente illegittimo – dall'organo di vigilanza, per non essere oggi, a seguito di una sopravvenuta giurisprudenza di legittimità, tacciata di applicazioni sostanzialmente usuarie.

Quando la commissione di massimo scoperto sia lecitamente pattuita, in maniera determinata o determinabile, non può sostenersi che questa sia priva di causa. Non pare corretto, infatti, scrutinare il

requisito causale in relazione alla singola clausola di un contratto, specie allorché essa non palesi alcuna autonomia rispetto al regolamento negoziale complessivo in cui s'iscrive. In tale prospettiva, anche la c.m.s. acquisisce una valenza causale, quale componente complessiva del costo del finanziamento, sub specie dell'intensità di utilizzo della provvista disponibile.

*La questione dell'antergazione o postergazione dei giorni valuta, per fattispecie antecedenti al D.Lgs. Tremonti ter del 25.06.2009 ed alla Direttiva Europea sui Servizi di Pagamento (recepita con D.Lgs. 11/2010) è da intendersi *postea praeter legem*, con la conseguenza che non può di per sé affermarsi l'illegittimità di qualsivoglia prassi bancaria in tal senso.*

È inammissibile l'azione di ripetizione di quanto illegittimamente addebitato dalla Banca per contratti di fido, qualora non vi sia evidenza della chiusura del conto corrente.

Sentenza | Tribunale di Torino, dott. Bruno Conca | 21-05-2014 | n.3783 | Autore: Dott. Walter Giacomo Caturano

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-bancaria-non-rileva-l-impatto-della-capitalizzazione-trimestrale.html>

USURA BANCARIA: NON RILEVA IL CUMULO DEGLI INTERESSI CORRISPETTIVI CON GLI INTERESSI MORATORI

LA NORMATIVA ANTIUSURA FA CHIARO RIFERIMENTO ALLE PRESTAZIONI DI NATURA "CORRISPETTIVA"

In materia di usura bancaria, non rileva il cumulo degli interessi corrispettivi ultralegali con gli interessi moratori, ai fini del raffronto al tasso-soglia.

Gli artt.644 cp e 1815 cc – insuscettibili di interpretazione analogica – fanno chiaro riferimento alle prestazioni di natura "corrispettiva" gravanti sul mutuatario, legate alla fisiologica attuazione del programma negoziale.

Restano, così, escluse le prestazioni accidentali, sinallagmaticamente riconducibili al futuro inadempimento e destinate ad assolvere, in chiave punitiva, alla funzione di "moral suasion" finalizzata al corretto adempimento del contratto.

Sentenza | Tribunale di Verona, dott. A. Miranda | 28-04-2014 | Autore: Dott. Walter Giacomo Caturano

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-bancaria-non-rileva-il-cumulo-degli-interessi-corrispettivi-con-gli-interessi-moratori.html>

USURA BANCARIA: NATURA SOSTITUTIVA E NON ADDITIVA DEL TASSO DI MORA

LA CASSAZIONE NON HA MAI SOSTENUTO L'ADDITIVITÀ DEL TASSO CORRISPETTIVO E DEL TASSO DI MORA

In materia di usura bancaria, salvo pattuizioni contrarie, gli interessi di mora si applicano in sostituzione dei corrispettivi.

È priva di pregio la deduzione di usurarietà di un contratto di mutuo fondata sulla somma aritmetica di interessi di mora ed interessi corrispettivi. Dalla nota sentenza della Corte di Cassazione n. 350/13, infatti, non può desumersi il principio secondo cui interessi moratori e corrispettivi vadano sempre sommati tra di loro, al fine di verificare il superamento della soglia dell'usura.

Sentenza | Tribunale di Napoli, dott. Massimiliano Sacchi | 18-04-2014 | n.5949 | Autore: Avv. Valentina Panico

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-bancaria-natura-sostitutiva-e-non-additiva-del-tasso-di-mora.html>

USURA BANCARIA: IRRAZIONALE LA SOMMATORIA DEGLI INTERESSI MORATORI CON QUELLI CORRISPETTIVI

UNA DIVERSA INTERPRETAZIONE SAREBBE IRRAGIONEVOLMENTE PREMIALE PER IL MUTUATARIO INADEMPIENTE

In materia di usura bancaria, per effetto della differente natura dell'interesse corrispettivo e di quello moratorio, al secondo va attribuita natura sostitutiva e non additiva del tasso corrispettivo, venendo lo stesso in rilievo in via eventuale solo per l'ipotesi di inadempimento e su di una somma complessivamente considerata, ove la parte cui si è tenuti per la quota originariamente prevista quale interesse si è ormai inglobata nel capitale, perdendo la propria originaria vocazione e natura di interesse.

Laddove la sentenza n.350/2013 della Suprema Corte fa riferimento alla "maggiorazione di tre punti a titolo di mora" non vuole intendersi l'affermazione di principio circa la necessità di effettuare una sommatoria tra i tassi corrispettivi e i tassi moratori in relazione al limite del tasso soglia, ma si ha semplicemente riguardo ad una modalità di pattuizione di quello specifico tasso di mora contrattuale, che così come contrattato, nella fattispecie esaminata dal Giudice di legittimità, risultava moratorio, in sé e per sé considerato, ed a prescindere da qualsivoglia sommatoria con il tasso relativo agli interessi corrispettivi.

Dall'interpretazione favorevole al cumulo dei due interessi deriverebbe una funzione abnorme, laddove, per l'ipotesi di inadempimento del contratto di mutuo e di mancato pagamento degli interessi corrispettivi, il tasso di mora, per non oltrepassare il tasso soglia dovrebbe essere contenuto nella differenza tra il tasso moratorio (calcolato come somma del corrispettivo e della maggiorazione per l'inadempimento) e il tasso corrispettivo, con evidente ed irrazionale contenuto premiale riconosciuto in favore del contraente mutuatario a fronte di un palese inadempimento del contratto.

Ordinanza | Tribunale di Napoli, Dott. Nicola Mazzocca | 15-04-2014 | Autore: Avv. Maria Luigia Ienco

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-bancaria-irrazionale-la-sommatoria-degli-interessi-moratori-con-quelli-corrispettivi.html>

USURA BANCARIA: INCUMULABILITÀ DI TASSO CORRISPETTIVO E TASSO DI MORA, ANCHE NEL CONTRATTO DI LEASING

SOLO IN IPOTESI DI DIFFICILE VERIFICAZIONE È POSSIBILE AFFERMARE L'ADDITIVITÀ DEI DUE TASSI, AL FINE DEL RAFFRONTO ALLA SOGLIA DI USURA

In materia di usura bancaria, se è vero che la verifica del rispetto della soglia di usura va estesa alla pattuizione del tasso di mora, con la conseguenza che ove detto tasso risultasse pattuito in termini da superare il tasso soglia la pattuizione del tasso di mora sarebbe nulla ex art. 1815, II comma, cc, è anche vero che, al fine della verifica del rispetto del tasso soglia, non possono cumularsi il tasso corrispettivo e il tasso di mora.

Si potrebbe parlare di cumulo usurario di interesse corrispettivo e di interesse di mora soltanto nel caso in cui, in presenza di ritardato pagamento, il conteggio dell'interesse di mora sull'intera rata, comprensiva di interessi, sommato all'interesse corrispettivo, determinasse un conteggio complessivo di interessi che, rapportato alla quota capitale, si esprimesse in una percentuale superiore al tasso soglia, ipotesi di difficile verifica.

Ordinanza | Tribunale di Treviso, rel. Elena Rossi | 11-04-2014 | Autore: Avv. Antonio De Simone

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-bancaria-incumulabilita-di-tasso-corrispettivo-e-tasso-di-mora-anche-nel-contratto-di-leasing.html>

USURA BANCARIA: GLI INTERESSI MORATORI USURARI VANNO SANZIONATI A NORMA DELL'ART.1384 CC IN QUANTO DEBITO RISARCITORIO

L'INIQUITÀ DELLA MORA VA RIMOSSA CON L'ORDINARIO RIMEDIO DELLA RIDUZIONE DELLA PENALE EX ART.1384 CC.

Interessi corrispettivi ed interessi di mora non si cumulano al fine della valutazione di usurarietà di un contratto di finanziamento in quanto i due tipi di tassi sono assai diversi tra loro per natura e funzioni in quanto si tratta di entità giuridicamente ed economicamente disomogenee, costituendo i primi la misura di remunerazione del capitale concesso in credito (e, per quanto qui interessa, di rimborso dei connessi costi) e i secondi quella del risarcimento del danno, dovuto in caso di inadempimento del conseguente obbligo restitutorio, come conferma la stessa rubrica dell'art.1224 cc.

Gli elementi di costo del credito che non siano contemplati nel calcolo dei tassi soglia non possono essere assoggettati all'applicazione della normativa antiusura.

È giuridicamente scorretto estendere agli interessi moratori la specifica disciplina sanzionatoria prevista, agli effetti civili, dall'art.1815, 2° comma cc.

Qualora la pattuizione del tasso moratorio appaia manifestamente iniqua, si applicherà, anche d'ufficio, la disciplina di cui all'art.1384 cc, che prevede la riducibilità della clausola penale eccessiva e non la nullità punitiva ex art.1815 secondo comma cc.

Decisione | Arbitro Bancario Finanziario - Collegio di coordinamento | 28-03-2014 | n.1875 | Autore: Dott. Walter Giacomo Caturano

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-bancaria-gli-interessi-moratori-usurai-vanno-sanzionati-a-norma-dell-art-1384-cc-in-quanto-debito-risarcitorio.html>

USURA BANCARIA: LA SOMMATORIA FRA IL TASSO DEBITORE E QUELLO MORATORIO È UN ERRORE DI CARATTERE LOGICO OLTRE CHE GIURIDICO

GLI INTERESSI CORRISPETTIVI PATTUITI NEI LIMITI DEL TASSO SOGLIA SONO SEMPRE DOVUTI ANCHE SE QUELLI MORATORI SUPERANO LA SOGLIA

Interessi corrispettivi ed interessi moratori, pattuiti come tassi diversi e alternativi, applicabili in ipotesi distinte e alternative non possono essere cumulativamente valutati ai fini del raffronto con il tasso soglia ex l.108/1996.

Sostenere che il tasso soglia ex L.108/1996 sarebbe superato per effetto della sommatoria fra il tasso debitore del mutuo e quello moratorio è un errore di carattere logico oltre che giuridico.

Pur in ipotesi di superamento della soglia antiusura per effetto della sommatoria dei due tassi, si determinerebbe - al più - che non sono dovuti gli interessi moratori, e non, tout court, che non siano dovuti anche gli interessi corrispettivi che, in ogni caso, siano stati pattuiti entro la soglia.

Ordinanza | Tribunale di Trani, dott.ssa Francesca Pastore | 10-03-2014 | Autore: Avv. Maria Luigia Ienco

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-bancaria-la-sommatoria-fra-il-tasso-debitore-e-quello-moratorio-e-un-errore-di-carattere-logico-oltre-che-giuridico.html>

USURA BANCARIA: NON SI HA USURA SOPRAVVENUTA SUGLI INTERESSI INCASSATI POST '96 IN BASE A TITOLO PASSATO IN GIUDICATO

I MECCANISMI DELLE SOGLIE ANTIUSURA NON COSTITUISCONO FATTO MODIFICATIVO IDONEO AD INCIDERE SUL GIUDICATO.

In relazione ad un titolo esecutivo giudiziale ormai formatosi, non può considerarsi fatto modificativo sopravvenuto la promulgazione della L. n. 108 del 1996, in quanto gli interessi pretesi con quel titolo non sono suscettibili di alcuna valutazione in termini di usurarietà alla luce dei criteri della legge sopravvenuta.

Sentenza | Cassazione civile, sezione terza | 19-02-2014 | n.3968 | Autore: Dott.ssa Claudia Simonetti

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-bancaria-non-si-ha-usura-sopravvenuta-sugli-interessi-incassati-post-96-in-base-a-titolo-passato-in-giudicato.html>

USURA BANCARIA: INESIGIBILITÀ DI CONDOTTE DIFFORMI DALLE ISTRUZIONI DELLA BANCA D'ITALIA

IL SOPRAVVENUTO ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE, PER QUANTO CONSOLIDATO, NON PUÒ DETERMINARE L'ILLEGITTIMITÀ DEL COMPORTAMENTO DEGLI ISTITUTI DI CREDITO

L'osservanza alle istruzioni riportate nelle circolari della Banca d'Italia (cui l'articolo 2 della legge 108/96 demanda funzioni consultive in materia di rilevazione dei tassi di interesse medi praticati) in vigore durante lo svolgimento del rapporto di finanziamento comporta la legittimità dell'operato della banca, in quanto porta a ritenere rispettato il principio della riserva di legge, essendo la legge stessa ad indicare analiticamente il procedimento per la determinazione dei tassi soglia, affidando al Ministro del Tesoro solo il limitato compito di verificare, secondo criteri tecnici, l'andamento dei tassi finanziari.

La ritenuta illegittimità di tali prescrizioni, a seguito di un sopravvenuto orientamento giurisprudenziale, non pare ragionevolmente addebitabile alla banca, che verrebbe a trovarsi in una condizione oggettivamente inesigibile, costretta cioè dapprima a disattendere quanto stabilito dall'organo di vigilanza (in modo forse discutibile ma non manifestamente illegittimo), per non dover successivamente rispondere dell'applicazione di tassi in misura usuraria.

Sentenza | Tribunale di Torino, dott.ssa Maurizia Giusta | 17-02-2014 | n.1244 | Autore: Avv. Antonio De Simone

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-bancaria-inesigibilita-di-condotte-difformi-dalle-istruzioni-della-banca-d-italia.html>

USURA BANCARIA: EFFICACIA IRRETROATTIVA DELLA LEGGE ANTI-USURA

LA LEGGE 108/1996 NON SI APPLICA AI RAPPORTI CONTRATTUALI CONCLUSI O RISOLTI PRIMA DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE

La normativa anti-usura prevista dalla legge 108/1996 non ha efficacia retroattiva e per questo motivo non è applicabile a quei rapporti contrattuali conclusi o risolti prima della sua entrata in vigore.

Sentenza | Cassazione civile, sezione terza | 07-02-2014 | n.2821 | Autore: Dott.ssa Claudia Simonetti

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/efficacia-irretroattiva-legge-anti-usura.html>

USURA BANCARIA: SE IL TASSO MORATORIO È USURARIO, GLI INTERESSI CORRISPETTIVI SONO SEMPRE DOVUTI

IL TASSO DI MORA È OGGETTO DI AUTONOMA VERIFICA RISPETTO AL TASSO SOGLIA

Il tasso di mora nominale è oggetto di autonoma verifica rispetto al tasso soglia e ciò in ragione della sua autonoma e distinta funzione quale penalità per il ritardato adempimento, fatto imputabile al mutuuario e solo eventuale, la cui incidenza va rapportata al protrarsi e all'entità dell'inadempienza. Ne consegue che, ove detto tasso risultasse pattuito in termini da superare il tasso soglia rilevato all'epoca del stipulazione del contratto, la pattuizione del tasso di mora sarebbe nulla, ex art.1815 comma 2 c.c. (e quindi non applicabile), con l'effetto che, in caso di ritardo o inadempimento, non potranno essere applicati interessi di mora, ma saranno unicamente dovuti i soli interessi corrispettivi.

Ordinanza | Tribunale di Milano, sesta sezione, dott.ssa Laura Cosentini | 28-01-2014 | Autore: Avv. Maria Luigia Ienco

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-bancaria-se-il-tasso-moratorio-e-usurario-gli-interessi-corrispettivi-sono-sempre-dovuti.html>

USURA BANCARIA: VALIDA LA CLAUSOLA DEI CORRISPETTIVI ANCHE IN CASO DI VIOLAZIONE DEI SOLI INTERESSI MORATORI

LE SINGOLE CLAUSOLE CONTRATTUALI SONO TRA LORO AUTONOME

In materia di usura bancaria, allorché il contratto di mutuo preveda un tasso moratorio superiore al c.d. "tasso soglia", ma l'interesse corrispettivo pattuito non superi detto limite, ad essere sanzionata con la

nullità sarà solo la clausola riguardante gli interessi moratori e non anche quella degli interessi corrispettivi. Gli interessi corrispettivi sono comunque dovuti, infatti, perché pattuiti in misura inferiore al tasso usurario stabilito all'epoca della conclusione del contratto.

Ordinanza | Tribunale di Napoli, quinta sezione civile, dott. Enrico Ardituro | 28-01-2014 | Autore: Avvocato Camilla Perone Pacifico

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-bancaria-valida-la-clausola-dei-corrispettivi-anche-in-caso-di-violazione-dei-soli-interessi-moratori.html>

USURA BANCARIA: INTERESSI DI MORA ESCLUSI DAL CONTEGGIO DEL TEG PER LE LORO PECULIARI CARATTERISTICHE

ANCHE NELLE OPERAZIONI DI LEASING, TASSO CORRISPETTIVO E TASSO MORATORIO NON VANNO SOMMATI AI FINI DELLA VERIFICA DELL'USURA

In materia di usura, le particolari caratteristiche degli interessi di mora (che non sono dovuti al momento della erogazione del credito, ma solo in seguito all'eventuale inadempimento del cliente utilizzatore) giustificano la maggiore onerosità di questi ultimi (volti a compensare il soggetto finanziatore per il predetto inadempimento) e l'esclusione degli stessi dal conteggio del TEG.

Ordinanza | Tribunale di Brescia, Sezione centrale civile, presid. Est. A. De Lellis | 17-01-2014 | Autore: Avvocato Camilla Perone Pacifico

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-bancaria-interessi-di-mora-esclusi-dal-conteggio-del-teg-per-le-loro-peculiari-caratteristiche.html>

USURA BANCARIA: È ONERE DEL GIUDICE VERIFICARE LA PRODUZIONE DEI DECRETI MINISTERIALI

È RIMESSA ALLA PARTE CHE NE HA INTERESSE L'ONERE DI PRODURRE I DECRETI DI CUI ALLA L.108/1996

Al momento in cui il Giudice emette il provvedimento con cui dispone la verifica, da parte del CTU, dei tassi soglia, il Tribunale ha l'obbligo di pronunziarsi in merito alla verifica relativa all'assolvimento dell'onere della prova e cioè della produzione, della parte che intende avvalersene, dei decreti ministeriali previsti dalla legge 108/1996.

Ordinanza | Tribunale di Nola, dott.ssa Caterina Costabile | 09-01-2014 | Autore: Avv. Maria Luigia Ienco

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-bancaria-e-onere-del-giudice-verificare-la-produzione-dei-decreti-ministeriali.html>

USURA BANCARIA: LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA IMPEDISCE IL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA

NON SI HA USURA SE LA CD. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA PREVEDE CHE IN CASO DI TEORICO SUPERAMENTO DEL LIMITE LA MISURA SIA PARI AL LIMITE MEDESIMO

Il contratto di mutuo nel quale risulta, espressamente indicata, la disciplina del rapporto negoziale per quanto concerne le modalità, i termini del rimborso ed il calcolo degli interessi, anche moratori, preclude il verificarsi del superamento del tasso soglia.

La cd. clausola di salvaguardia impedisce così il verificarsi dell'usura in quanto limita ab origine il possibile superamento del tasso soglia.

Ordinanza | Tribunale di Napoli, sezione quinta bis, dott.ssa Monica Cacace | 09-01-2014 | Autore: Avv. Maria Luigia Ienco

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-bancaria-la-clausola-di-salvaguardia-impedisce-il-superamento-del-tasso-soglia.html>

USURA BANCARIA: C.M.S. ESCLUSA DAL TEG PER I RAPPORTI ANTE LEGGE N. 2/2009

L'OSSERVANZA DELLE SOGLIE DI CUI ALLE RILEVAZIONI DELLA BANCA D'ITALIA COMPORTA IN VIA AUTOMATICA IL RISPETTO DELL'ART.644 CP

Per i rapporti ante legge n.2/2009, ragioni logico-matematiche, oltre che giuridiche, ostano all'inclusione nel Tasso Effettivo Globale della commissione di massimo scoperto, la cui rilevanza ai fini della normativa antiusura va negata.

L'osservanza, da parte degli operatori creditizi, dei tassi soglia individuati secondo le rilevazioni effettuate dalla Banca d'Italia deve ritenersi automaticamente rispettosa del precetto penale di cui all'art.644 cp. Una diversa interpretazione, infatti - seppur avallata da qualche pronuncia della Cassazione Penale - appare lesiva del principio nullum crimen sine lege, posto che la norma incriminatrice dell'art.644 cp si implementa contenutisticamente della regula via via enucleata dai decreti ministeriali di recepimento delle menzionate rilevazioni dell'istituto di vigilanza.

In via transitoria, la soglia usuraria soggiace alla metodica di rilevazione fissata in precedenza dai decreti ministeriali recettivi delle rilevazioni trimestrali dalla Banca d'Italia.

Sentenza | Tribunale di Verona | 09-12-2013 | Autore: Avvocato Camilla Perone Pacifico

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-bancaria-c-m-s-esclusa-dal-teg-per-i-rapporti-ante-legge-n-2-2009.html>

USURA BANCARIA: IL CLIENTE DEVE FORMULARE SPECIFICHE CONTESTAZIONI

È ONERE DELLA PARTE ALLEGARE I MODI, I TEMPI E LA MISURA DEL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA

È onere della parte che deduca in giudizio l'applicazione del tasso usurario allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. "soglia".

Il meccanismo di ammortamento c.d. "alla francese" non è illegittimo tout court, ma solo nei limiti in cui comporti l'illegittimo computo di interessi anatocistici.

Sentenza | Tribunale di Ferrara, dott.ssa Anna Ghedini | 05-12-2013 | n.1223 | Autore: Dott. Walter Giacomo Caturano

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-bancaria-il-cliente-deve-formulare-specifiche-contestazioni.html>

USURA BANCARIA: TASSO DI MORA ESCLUSO DAL TEG, NON ESSENDO DETERMINANTE NELLA CONCESSIONE DEL CREDITO

L'INTERESSE MORATORIO SI APPLICA SULL'UNICA E AUTONOMA OBBLIGAZIONE DERIVANTE DALL'INADEMPIMENTO

In materia di usura bancaria, gli interessi moratori non possono venire rapportati al c.d. tasso soglia.

L'interesse moratorio non concorre in alcun modo nella rilevazione periodica e, quindi, nella formazione del c.d. tasso soglia.

Oltre ad essere espressamente esclusi dal calcolo del TEGM, infatti, questi si pongono su un piano profondamente diverso rispetto agli interessi corrispettivi e non sono determinanti nella concessione del credito.

Infatti, il dato testuale contenuto nell'art.1 del d.l. 29.12.2000, n.394 (conv. Dalla l.28.02.2001, n.24) per il quale, ai fini dell'usura, si fa riferimento agli "interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promossi o convenuti, a qualunque titolo" non può cancellare il forte legame che esiste tra erogazione del credito ed usura e, soprattutto, non può snaturare la funzione degli interessi moratori.

Questi ultimi assolvono, dal punto di vista del debitore, ad un ruolo essenzialmente dissuasivo, ricordandogli che l'inadempimento comporta per lui un aggravio dell'onere, mentre, dal punto di vista del creditore, assumono un ruolo puramente risarcitorio, non rappresentando un vero e proprio corrispettivo del credito erogato.

Per il cliente, la concreta applicazione degli interessi moratori dipende, in definitiva, solo dal proprio comportamento e ciò conferma che si è al di fuori del fenomeno dell'usura.

Se il giudizio circa la presenza dell'usura va effettuato al momento della pattuizione degli interessi, va considerato che, all'atto della stipula, gli interessi moratori si configurano quali interessi solo virtuali, ragion per cui va verificato come essi vengano determinati.

Generalmente gli interessi moratori maturano su tutte le somme a qualsiasi titolo dovute dal cliente dal momento dell'inadempimento. Ciò vuol dire che l'inadempimento fa nascere un'obbligazione a latere che ha sua vita autonoma rispetto alle rate, le quali proseguono (se adempite) secondo il piano di ammortamento.

Al momento dell'inadempimento, ci si trova al cospetto dell'unica obbligazione che il debitore è tenuto a soddisfare per capitale e interessi, senza che questi ultimi possano essere considerati separatamente.

In conclusione, non si verifica alcuna sommatoria di interessi (corrispettivi e moratori), atteso che gli interessi di mora operano sull'unico debito esistente.

Tale peculiare configurazione esclude alla radice anche la sussistenza di alcun fenomeno di anatocismo, dacché di anatocismo dovrebbe discutersi – e non di usura – qualora si considerassero capitale ed interessi oggetto di separate obbligazioni, sulle quali debba applicarsi l'interesse moratorio.

L'inadempimento della rata non può che trasformare le due obbligazioni, seppur originariamente distinguibili, in un unico debito, per cui non viene a concretizzarsi alcuna sommatoria di interessi, dato che gli interessi moratori operano sull'unico debito.

Decisione | Arbitro Bancario Finanziario – Collegio di Napoli | 05-12-2013 | n.125/14

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-bancaria-tasso-di-mora-escluso-dal-teg-non-essendo-determinante-nella-concessione-del-credito.html>

USURA BANCARIA: SE IL TASSO MORATORIO È SOSTITUTIVO NON VA SOMMATO AL TASSO CORRISPETTIVO

L'ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO DI NAPOLI SUPERA NUOVAMENTE L'ORIENTAMENTO DELLA CASSAZIONE

Nel raffronto con il tasso soglia antiusura, la sommatoria del tasso contrattuale degli interessi corrispettivi e di quello moratorio va esclusa, ogni qualvolta risulti chiaro dalle prescrizioni contrattuali la sostitutività e non additività dei due tipi di interesse.

Decisione | Arbitro Bancario Finanziario – Collegio di Napoli | 26-11-2013 | n.21/14

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-bancaria-se-il-tasso-moratorio-e-sostitutivo-non-va-sommato-al-tasso-corrispettivo.html>

USURA BANCARIA : GLI INTERESSI MORATORI NON VANNO SOMMATI A QUELLI CORRISPETTIVI

LA MERA OPERAZIONE ARITMETICA DI SOMMATORIA DEI DUE TASSI È PRIVA DI FONDAMENTO LOGICO-GIURIDICO

In materia di usura bancaria, la diversa natura dell'interesse corrispettivo e di quello moratorio esclude che gli stessi possano essere sommati ai fini della verifica del superamento del tasso soglia.

Essi, infatti, non gravano contemporaneamente sul debitore, laddove dalle pattuizioni contrattuali emerga che l'applicazione dell'interesse moratorio è prevista come sostitutiva e non additiva rispetto all'interesse corrispettivo.

Decisione | Arbitro Bancario Finanziario – Collegio di Napoli, Pres. Carriero | 26-11-2013 | Autore: Avv. Maria Luigia Ienco

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-bancaria-gli-interessi-moratori-non-vanno-sommati-a-quelli-corrispettivi.html>

USURA BANCARIA: IL TASSO CORRISPETTIVO ED IL TASSO MORATORIO NON VANNO SOMMATI

LA CORRETTA LETTURA DELLE PATTUZIONI SMENTISCE UN'APRIORISTICA INTERPRETAZIONE

Allorquando, nel quadro di pattuizioni contrattuali, l'applicazione dell'interesse moratorio sia prevista come sostitutiva e non additiva rispetto all'interesse corrispettivo, ai fini della verifica del superamento del c.d. "tasso soglia anti-usura", i due tassi non vanno tra loro sommati.

Decisione | Arbitro Bancario Finanziario – Collegio di Napoli | 20-11-2013 | n.5877 | Autore: Avvocato Camilla Perone Pacifico

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-bancaria-il-tasso-corrispettivo-ed-il-tasso-moratorio-non-vanno-sommati.html>

USURA BANCARIA: POLIZZA FACOLTATIVA ED INTERESSI DI MORA NON RICOMPRESI NEL TAEG

GLI ONERI OPZIONALI E GLI INTERESSI DI MORA NON RIENTRANO TRA I COSTI PREVISTI AL MOMENTO DELLA STIPULA DEL CONTRATTO

Dal calcolo del TAEG, al fine dell'applicazione della normativa "antiusura" rimangono esclusi i costi accessori di natura facoltativa, quali, ad esempio, polizze assicurative che vengano offerte al cliente, ma non obbligatoriamente imposte.

Per i finanziamenti con un piano di ammortamento predefinito la verifica sul rispetto delle soglie antiusura viene effettuata «solo al momento della stipula del contratto, in cui la misura degli interessi è stabilita», conformemente a quanto chiarito dalla Banca d'Italia con le note del 3 luglio 2013.

In tale ottica, gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente.

Decisione | Arbitro Bancario Finanziario – Collegio di Napoli | 16-10-2013 | n.5195 | Autore: Avv. Antonio De Simone

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-bancaria-polizza-facoltativa-ed-interessi-di-mora-non-ricompresi-nel-taeg.html>

USURA BANCARIA: LA LEGGE 108/96 NON HA CARATTERE RETROATTIVO – LECITI GLI INTERESSI SUPERIORI ALLA SOGLIA

L'USURARIETÀ VA VALUTATA SOLO CON RIGUARDO AL MOMENTO GENETICO DEL RAPPORTO, NON RILEVANDO LE SUCCESSIVE VARIAZIONI DEL TASSO SOGLIA

"I criteri fissati dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 per la determinazione del carattere usurario degli interessi non trovano applicazione con riguardo alle pattuizioni anteriori all'entrata in vigore della stessa legge, come emerge dalla norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 1, primo comma, D.L. 29 dicembre 2000, n. 394 (conv., con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24), norma riconosciuta non in contrasto con la Costituzione con sentenza n. 29 del 2002 della Corte Costituzionale".

Sentenza | Corte di Cassazione, sezione prima | 25-09-2013 | n.21885 | Autore: Avv. Maria Luigia Ienco

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-bancaria-la-legge-108-96-non-ha-carattere-retroattivo-leciti-gli-interessi-superiori-alla-soglia.html>

USURA BANCARIA: È ILLEGITTIMA LA CTU SE LA PARTE NON HA FORNITO LA PROVA DI QUANTO ASSUME VIOLATO

È ONERE DELLA PARTE DIMOSTRARE L'AVVENUTO SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA ANCHE MEDIANTE LA PRODUZIONE DEI DECRETI E DELLE RILEVAZIONI DELLA BANCA DI ITALIA

La parte che deduce la violazione dell'usura bancaria e dunque l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla Legge 108/1996, ha l'onere di dimostrare l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, tra l'altro anche mediante la produzione dei decreti e delle rilevazioni della Banca di Italia.

La contestazione in tal senso non può essere generica, e, in mancanza non può essere ammessa alcuna consulenza tecnica atteso che la stessa non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume violato.

La consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio ed è quindi legittimamente negata dal Giudice qualora la parte tende a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni ovvero è diretta a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.

Ove ciò avvenga, la ctu non potrà essere utilizzata in sede di decisione in quanto erroneamente disposta.

Sentenza | Tribunale di Latina, dott. Raffaele Miele | 28-08-2013 | n.19154

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-bancaria-e-illegittima-la-ctu-se-la-parte-non-ha-fornito-la-prova-di-quanto-assume-violato.html>

USURA BANCARIA: ALL'USURA SOPRAVVENUTA NON SI APPLICA L'ART. 1815, SECONDO COMMA, C.C.

NEL CONTRATTO DI MUTUO SONO DOVUTI GLI INTERESSI SOLO PER LA PARTE CHE NON ECCEDE IL TASSO SOGLIA ANTI USURA

“L'inapplicabilità dell'art. 1815, secondo comma, c.c. all'ipotesi di interessi usurari sopravvenuti non esclude che gli interessi che superino il tasso soglia siano comunque usurari e che siano perciò non dovuti per la sola parte eccedente quel tasso”.

Sentenza | Tribunale di Taranto, Dott. Martino Casavola | 25-06-2013 | n.1359 | Autore: Avv. Maria Teresa De Luca

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-bancaria-all-usura-sopravvenuta-non-si-applica-l-art-1815-secondo-comma-c-c.html>

USURA BANCARIA: LECITI GLI INTERESSI INCASSATI OLTRE-SOGLIA, PER RAPPORTI ESAURITI PRIMA DELLA L.108/1996

LA NORMATIVA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA ESCLUDE OGNI DUBBIO SULL'INCONFIGURABILITÀ DELL'USURA SOPRAVVENUTA

I criteri fissati dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, per la determinazione del carattere usurario degli interessi non trovano applicazione con riguardo alle pattuizioni anteriori all'entrata in vigore della stessa legge, quando il rapporto si sia risolto prima della L. n. 108 del 1996, né rileva la pendenza della controversia sulle obbligazioni derivanti dal contratto e rimaste inadempite, le quali non implicano che il rapporto contrattuale sia ancora in atto, ma solo che la sua risoluzione ha lasciato in capo ad una delle parti delle ragioni di credito.

Anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 108 del 1996, la pattuizione di interessi elevati non costituisce, infatti, motivo di illiceità del negozio, essendo illecito solo quello in cui si ravvisino gli estremi dell'usura. Conseguentemente può ritenersi l'illiceità del contratto solo se ricorrano un vantaggio usurario, lo stato di bisogno del debitore e l'approfittamento di tale stato da parte del creditore.

Sentenza | Corte d'Appello di Potenza, Pres. Ettore Nesti, cons. rel. Rocco Pavese | 23-06-2013 | Autore: Dott. Walter Giacomo Caturano

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-bancaria-leciti-gli-interessi-incassati-oltre-soglia-per-rapporti-esauriti-prima-della-l-108-1996.html>

USURA: PER IL CONFIGURARSI DEL REATO RILEVA SOLO IL MOMENTO DELLA PATTUIZIONE

IL GIUDICE, NEL MOTIVARE LA SENTENZA DI CONDANNA, DEVE SPECIFICAMENTE INDICARE IL TASSO SOGLIA DI RIFERIMENTO

Ai sensi della L. 28 febbraio 2001 n. 24, art. 1, gli interessi devono ritenersi usurari se eccedono il limite legale al momento della loro pattuizione e non del loro pagamento e ciò a prescindere dal fatto che il reato di usura possa ritenersi consumato in tale secondo momento.

È priva di adeguata motivazione la pronuncia del Giudice che, nel valutare la natura usuraria di un finanziamento, non chiarisca a quale provvedimento normativo (di rilevazione dei tassi effettivi globali medi) debba farsi riferimento per determinare il “tasso soglia”, né a quale tra i diversi valori in esso elencati abbia inteso identificare come effettiva base per il calcolo della natura usuraria dei tassi praticati.

Sentenza | Cassazione penale, Sezione quinta | 20-02-2013 | n.8353 | Autore: Dott. Walter Giacomo Caturano

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-per-il-configurarsi-del-reato-rileva-solo-il-momento-della-pattuizione.html>

REATO DI USURA: L'INCERTEZZA NORMATIVA ESCLUDE LA COLPA DEI DIRETTORI DI FILIALE

GLI OPERATORI BANCARI DI VERTICE SONO “SOSTANZIALMENTE” VINCOLATI ALLE INDICAZIONI DELLA BANCA D'ITALIA

Non costituisce reato ex art.644 cp la condotta dei direttori di filiale degli istituti di credito che abbiano concesso finanziamenti a tassi rivelatisi usurari, ma determinati in misura conforme alle prescrizioni periodicamente impartite dai decreti ministeriali in materia di individuazione del tasso-soglia antiusura, per mancanza dell'elemento soggettivo.

Se, da una parte, è condivisibile l'orientamento espresso dalla Cassazione circa la possibilità, per ciascun operatore bancario di livello e in posizione verticistica, di rilevare la palese la contrarietà alla legge (per l'esattezza al disposto normativo di cui all'art.644 4 comma c.p.) della norma extrapenale (Istruzioni della banca d'Italia) che individuava, all'epoca dei fatti di causa, il metodo per la determinazione del tasso soglia senza computare la CMS, d'altro canto, non sarebbe neppure logicamente e concretamente esigibile affermare che, a fronte di espliciti decreti ministeriali che andavano periodicamente ad integrare il precetto della norma incriminatrice i singoli organi apicali delle Banche e ancor più i singoli direttori di filiale preposti alle sedi periferiche degli Istituti di credito, potessero mettere in discussione tali modalità di computo.

Come peraltro osservato dalla Suprema Corte, potrebbe ritenersi che fosse addirittura preclusa la possibilità, per i singoli direttori di filiale, anche i più attenti alla ratio della norma incriminatrice del quinto comma dell'art.644 cp, di discostarsi dai criteri predeterminati dai sistemi operativi centralizzati delle varie banche, strutturati su conteggi conformi alle direttive della Banca d'Italia.

Sentenza | Tribunale di Arezzo, sez. penale | 29-01-2013 | n.519

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/reato-di-usura-l-incertezza-normativa-esclude-la-colpa-dei-direttori-di-filiale.html>

USURA BANCARIA: ECCO LE RAGIONI PER CUI LA CORTE HA ERRATO NELL'INCLUDERE IL TASSO MORATORIO NEL CALCOLO DELL'USURA

I TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI NON COMPREDONO GLI INTERESSI MORATORI

In materia di usura bancaria, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori.

La deduzione della nullità delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario è rilevabile anche d'ufficio, non integrando gli estremi di un'eccezione in senso stretto, bensì una mera difesa, che può essere avanzata anche in appello, nonchè formulata in comparsa conclusionale, ma ciò a condizione che "sia fondata su elementi già acquisiti al giudizio".

Sentenza | Cassazione civile, sezione prima | 09-01-2013 | n.350

<http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-bancaria-ecco-le-ragioni-per-cui-la-corte-ha-errato-nell-includere-il-tasso-moratorio-nel-calcolo-dell-usura.html>

Avv. Antonio De Simone – Direttore Responsabile

Avv. Maria Luigia Ienco – Direttore Scientifico

Avv. Camilla Perone Pacifico – Comitato Scientifico

Avv. Giorgia Viola – Comitato Scientifico

Avv. Antonio Iozzi – Comitato Scientifico

Dott.ssa Claudia Simonetti – Comitato Redazionale

Dott. Walter Giacomo Caturano – Comitato Redazionale

Dott. Giacomo Romano – Comitato Redazionale

Avv. Leonardo Scinto – Comitato Redazionale

Contatti

+39 347 797 77 64

redazione@expartecreditoris.it

expartecreditoris@gmail.com

www.expartecreditoris.it

Rivista di informazione giuridica, registrata presso il Tribunale di Napoli al numero
12 del 05/03/2012, registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone

ISSN 2385-1376

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris